



---

## Obbligo PEC

Ai sensi dell'art. 16, comma 7 del D.L. 185/2008 tutti i professionisti iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini il domicilio digitale di Posta Elettronica Certificata – PEC

Il recente Decreto n.76/2020 dispone che in caso di mancato adempimento del suddetto obbligo, **l'Ordine dovrà procedere alla sospensione dall'esercizio della professione fino alla comunicazione del domicilio digitale.**

### **IMPORTANTE**

**La casella PEC deve essere controllata con regolarità in quanto su essa possono transitare comunicazioni ufficiali di importanza rilevante e tra queste anche la notifica delle cartelle esattoriali - multe etc. PERTANTO si raccomanda di prestarvi particolare attenzione!**